SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° [redacted]

UDIENZA DEL

27/10/2010 ore 09:30

SENTENZA

N° 350/1/10

PRONUNCIATA IL:

27-10-2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

18-11-2010

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **CATANZARO** SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	LOMBARDO	ANTONIO VINCENZO	Presidente
☐	LAZZARO	SALVATORE	Relatore
☐	VILONE	FRANCESCO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n
depositato il 04/05/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020090024016847 IVA+IRPEG+IRAP 2006
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO

proposto dal ricorrente:

3 CATANZARO CZ

difeso da:

88100 CATANZARO CZ

altre parti coinvolte

METROQUADRO 88100 CATANZARO CZ

difeso da:

CATANZARO CZ

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società [illegible] sentante pro-tempore [illegible], difesa dal Dott. [illegible] Rag. [illegible] nella loro qualità di rappresentanti speciali-procuratori,ricorre avverso cartella di pagamento n. [illegible] di importo pari ad € 279.275,60 per imposte IVA,IRES,IRAP e interessi anno 2006.

La parte eccepisce l'atto impugnato deve essere dichiarato illegittimo rilevando , in via preliminare,che nella fattispecie,secondo le disposizioni di cui all'art.26 comma 1 del D.P.R.602/73,sussiste l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento sia per la circostanza che la Società [illegible] non risulta abilitata alla notifica del predetto atto tramite il servizio postale e sia per la circostanza che non risulta compilata la relata di notifica.Per quanto attiene l'abilitazione alla notifica,richiama un indirizzo giurisprudenziale consolidato da varie indicate e riportate decisioni di Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali;relativamente alla mancata compilazione della relata di notifica esposta nel frontespizio della cartella stessa,evidenzia la violazione dell'art 148 c.p.c. che recita testualmente:"*l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta,apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto*".

La Società ricorrente chiede,pertanto,l'accoglimento del ricorso,per l'effetto l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.

[illegible] ,nelle proprie controdeduzioni,osserva che la parte non ha addotto nuovi elementi utili a contrastare, in diritto e in fatto,le motivazioni portate dall'atto impugnato; ribadisce la legittimità della rettifica e chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

[illegible] rappresentata e difesa dall'Avv. [illegible] presente che la sottoscrizione della cartella non è prevista da alcuna disposizione di legge e, per quanto attiene le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte, evidenzia il difetto di legittimazione passiva.Chiede il rigetto del ricorso in quanto palesemente infondato e pretestuoso nonchè la condanna della parte ricorrente alle spese e competenze di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio,riunitosi in camera di consiglio,sentito il relatore,le parti e riesaminate le carte processuali, ha motivo di ritenere il ricorso meritevole di accoglimento. Valuta,infatti,assorbente di ogni altra questione dibattuta tra le parti l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata, dovendosi rilevare che l'art.26 del D.P.R.602/1973 richiede espressamente,e comunque,la notifica dell'atto impositivo predetto,notifica che può avvenire"anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento",ma sempre per il

tramite di un soggetto abilitato.Sono a tal fine illuminanti gli artt.148 e 149 del c.p.c. e l'art.3 della legge 890/82,che specifica le singole formalità che l'intermediario qualificato (l'Ufficiale giudiziario) deve compiere quando ricorre per la notificazione all'Ufficio postale a cominciare dalla stesura della relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto.Poiché nulla di tutto ciò si è in concreto verificato,ne consegue la nullità insanabile della notifica.

Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

La commissione accoglie il ricorso,dichiarando nulla la cartella impugnata.

Spese compensate

Catanzaro 27/10/2010

Il Relatore
Salvatore Lazzaro

Il Presidente
Antonio Vincenzo Lombardo